

Pensioni - Invalidità civile - Indennità di accompagnamento - Requisito della necessità di assistenza continua - Incapacità di compiere atti di primaria importanza - Insufficienza.

Corte di Appello di Brescia - 17.12.2009 n. 196 - Pres. Nuovo - Rel. Mancini - Ministero dell'Economia e delle Finanze (Avv. Stato) - R.T. (Avv. Benedetti) - INPS (Avv. Tagliente, Savona)

L'incapacità di compiere alcuni atti di primaria importanza quali l'allontanamento dall'abitazione per lassi di tempo medio-lunghi o lo svolgimento delle più gravose faccende domestiche non comporta la incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e dunque non integra il requisito della necessità di assistenza continua previsto per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.

FATTO - Con ricorso depositato in data 13 gennaio 2005 la sig.ra T.R. conveniva innanzi al Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'INPS - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, perché fosse accertato il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e perché l'INPS fosse, conseguentemente, condannato ad erogarle la provvidenza. Deduceva la ricorrente a sostegno delle pretese azionate che ella era affetta da tumore ereditario al colo rettale (sindrome di Lynch) ed era stata sottoposta ad intervento di resezione chirurgica nel gennaio 1988 e ad ulteriore intervento chirurgico associato a radioterapia per recidiva anastomotica nell'agosto 1988; che tali trattamenti avevano sortito esito favorevole comportando peraltro l'insorgenza di vari effetti collaterali; che ella aveva chiesto l'accertamento del proprio stato di invalidità civile ed avanzato domanda di riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento; che ella era stata riconosciuta invalida nella misura dell'80%, che successivamente ella era stata riconosciuta invalida nella misura del 100% con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore; che in data 3 febbraio 2004 ella era stata sottoposta ad ulteriore accertamento sanitario all'esito del quale era stata riconosciuta invalida nella misura del 70%; che ella aveva inutilmente proposto ricorso amministrativo avverso tale determinazione.

Si costituiva ritualmente il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, che contestava la fondatezza della pretesa azionata eccependo la carenza dei requisiti sanitari ed extrasanitari.

Si costituiva ritualmente anche l'INPS - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in

persona del legale rappresentante *pro tempore*, che, in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda di accertamento del requisito sanitario e dello *status* di invalido civile; nel merito contestava la fondatezza della pretesa azionata.

In via istruttoria era disposta C.T.U. medico legale e con sentenza n. 562/05 il Tribunale di Bergamo, respingeva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'INPS, dichiarava il diritto della sig.ra R.T. a percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 3 febbraio 2004 condannando l'INPS ad erogare la prestazione con gli interessi legali sui ratei maturati e compensava le spese di lite.

Avverso tale decisione interponeva tempestivo appello il Ministero dell'Economia e delle Finanze evidenziando che il C.T.U. in primo grado aveva concluso nel senso che la ricorrente fosse invalida al 100%, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento; che il C.T.U. in primo grado non aveva tenuto conto delle osservazioni spiegate dal C.T.P. dell'appellante; che la sentenza era affetta dal vizio di ultrapetizione essendo stata chiesta la condanna del solo INPS, mentre le spese di C.T.U. erano state poste a carico del solo Ministero; che in ogni caso al Ministero appellante non potevano essere addebitate le spese di C.T.U. ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.

Si costituiva ritualmente la sig.ra T.R. che resisteva al gravame avversario evidenziando che il Giudice di primo grado si era discostato dalle conclusioni del C.T.U. con motivazione logica e pienamente condivisibile; in via incidentale proponeva appello avverso la sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto il suo diritto a percepire la pensione di inabilità pur essendo stato riconosciuto il suo stato di invalidità al 100% e chiedeva che la sentenza fosse parzialmente riformata con condanna dell'INPS ad erogarle entrambi gli emolumenti.

Si costituiva ritualmente anche l'INPS - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, che aderiva all'appello principale del Ministero dell'Economia e delle Finanze richiamando le motivazioni spese dal C.T.U. in primo grado; contestava la fondatezza dell'appello incidentale della sig.ra R. evidenziando che la stessa nel ricorso introduttivo del giudizio aveva chiesto solo il riconoscimento a percepire l'indennità di accompagnamento e non anche la pensione di inabilità.

In via istruttoria era disposto il rinnovo della C.T.U. ed il C.T.U. era sentito a chiarimenti. All'udienza del 2 aprile 2009 la presente controversia, all'esito della discussione orale dei Procuratori delle parti, era decisa come da separato dispositivo di cui era data immediata lettura.

DIRITTO - L'impugnazione proposta dal Ministero dell'Economia e della Finanze risulta fondata e merita accoglimento secondo quanto di seguito esplicitato. Invero il C.T.U. nominato in questo grado di giudizio ha confermato le conclusioni rassegnate dal C.T.U. di primo grado: in particolare il dott. V. - specialista in Medicina Legale e delle assicurazioni ha evidenziato che la sig.ra R. è affetta da esiti di interventi chirurgici multipli (gennaio e settembre 1988, 2005 e 2007) per adenocarcinoma del retto-sigma, del colon, del retto (stenosi serrata dell'anastomosi chirurgica, enterite e proctite attinica di grado elevato con persistente tenesmo rettale, associato ad alvo diarroico (circa trenta scariche/die); incontinenza fecale; episodi subocclusivi ricorrenti in esiti di fibrosi cicatriziale e post-attinica"; il C.T.U. ha altresì chiarito che l'attuale sintomatologia sofferta dalla sig.ra R. si sostanzia in astenia psico-fisica, alvo diarroico con circa trenta scariche giornaliere e stato ansioso depressivo di tipo reattivo, e che tale complesso morboso comporta la totale e permanente perdita della capacità lavorativa ma non una condizione di non autosufficienza nello svolgimento degli atti quotidiani della vita ovvero di impossibilità di deambulare autonomamente. Le conclusioni rassegnate sia dal C.T.U. nominato in questo grado di giudizio (che hanno sostanzialmente confermato le conclusioni raggiunte dal C.T.U. nominato in primo grado) risultano esenti da vizi logici e, pertanto, sono integralmente condivise da questo Collegio.

La motivazione spesa dal Giudice di primo grado che ha argomentato il riconoscimento in capo alla sig.ra R.T. del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento si fonda, d'altronde, sul rilievo che la stessa *“pur potendo compiere autonomamente molti atti quotidiani della vita”* non sarebbe *“in grado di compierne altri di primaria importanza quali l'effettuazione di acquisti che possano determinare l'allontanamento dall'abitazione per lassi di tempo medio - lunghi o lo svolgimento di faccende domestiche che comportino sforzi”*: orbene tale argomentazione non risulta sufficiente al fine di riconoscere il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento atteso che, secondo quanto previsto dall'art. 1 l. 18/80, per il riconoscimento del relativo diritto è necessario che il soggetto abbisogni *“di un'assistenza continua”* situazione che, pur volendo condividere le affermazioni del Giudice di primo grado, non può certamente essere affermata con riguardo alla situazione soggettiva della sig.ra R.T. che necessiterebbe di assistenza non continuativamente, ma solo eventualmente per l'espletamento delle specifiche ed isolate attività indicate dal Giudice di primo grado.

Ne deriva che, tenuto conto delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio *“accertare e dichiarare che la sig.ra T.R., omissis, già riconosciuta invalida al 100%, ha diritto di percepire l'indennità di accompagnamento necessitando la*

stessa di assistenza continua. Per l'effetto, condannare l'INPS al pagamento dell'indennità di accompagnamento a partire dalla data della domanda amministrativa, ovvero da data successiva che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria", l'impugnata sentenza deve essere integralmente riformata e la domanda azionata dalla sig.ra R.T. con il ricorso deve essere respinta.

Alla luce delle considerazioni suesposte resta assorbito l'appello incidentale proposto dalla sig.ra R.T..

Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite in relazione alle quali, tenuto conto della posizione socio-economica delle parti e della natura della controversia; si ritiene la sussistenza di giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Restano integralmente a carico dell'INPS le spese di C.T.U. di ambo i gradi di giudizio, liquidate separatamente e come in primo grado, alla luce delle risultanze del doc. 10 di parte R.T..

(OMISSIS)